## **COMUNE DI AYAS**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di migliorare la vigilanza sul territorio del Comune e di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e della proprietà agricola. Per quanto non disposto nel presente regolamento ci si atterrà alle leggi nazionali e regionali in materia.

#### Art. 1

1. E' vietata ogni azione che comporti il deterioramento dell'ambiente naturale.

#### Art. 2

- 1. Il Sindaco ha la facoltà di intervenire, a suo insindacabile giudizio, per reprimere ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente con ordinanze da assumere ai sensi della legge e dello Statuto comunale.
- 2. Il Comune potrà disporre di un proprio organico intervento in caso di necessità e in caso di calamità naturale.

#### Art. 3

- 1. E' vietato il passaggio pedonale o su automezzi in fondi altrui anche se incolti, e non recintati.
- 2. Gli aventi diritto al passaggio, non devono recare danno alle proprietà attraversate.
- 3. E' consentito l'attraversamento dei fondi agricoli con mezzi adibiti al mantenimento degli stessi.

### Art. 4

- 1. E' vietato accendere fuochi nei centri abitati, nei boschi e bruciare i rifiuti.
- 2. E' altresì vietato bruciare stoppie e residui vegetali ad una distanza inferiore di m. 50 dai boschi e dagli abitati. Durante l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali è fatto obbligo all'interessato di munirsi della presenza di personale sufficiente al controllo, ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
- 3. E' consentito a coloro che per motivi di lavoro soggiornano nei boschi, di accendere il fuoco necessario per il loro ristoro, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille, e di assicurarsi del completo spegnimento prima dell'abbandono.

#### Art. 5

- 1. E' fatto divieto di fare depositi nelle zone A e C del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) che provochino disagi ai confinanti o impatto ambientale negativo.
- 2. Sono permessi con debita giustificazione d'uso, i depositi di materiale, previa autorizzazione del Sindaco e con l'obbligo di ripristino alla scadenza della stessa.

## Art. 6

1. E' fatto divieto di depositi di materiali su suolo pubblico senza autorizzazione, ed è fatto obbligo di ripristino alla scadenza.

#### Art. 7

- 1. E' fatto obbligo di tenere decorosamente la propria abitazione ed il suolo circostante.
- 2. E' fatto altresì obbligo di mantenere in perfetto stato le recinzioni esistenti, almeno ogni primavera, o di smantellare le stesse, qualora siano cadenti.

#### Art. 8

- 1. E' vietato il passaggio con mezzi cingolati su strade asfaltate.
- 2. E' fatto altresì obbligo in caso di dispersione di materiali inerti ed organici, la perfetta pulizia del suolo sia pubblico che privato.

### Art. 9

- 1. E' vietato conferire nei box delle immondizie sacchi o altri contenitori contenenti erba.
- 2. L'erba dovrà essere conferita alla discarica comunale.
- Il Comune potrà individuare dei punti di raccolta per l'erba, dei quali l'utente dovrà usufruire alternativamente alla discarica. L'utente dovrà versare, in tali punti, l'erba sfusa asportando gli eventuali contenitori (sacchi, casse o altro).

#### Art. 10

1. E' vietato lo scarico di terra o di altri materiali inerti, provenienti da scavi, in qualsiasi luogo senza le necessarie autorizzazioni.

### Art. 11

- Per quanto concerne la raccolta di funghi e la tutela di alcune specie della fauna inferiore, nonché per quanto concerne la protezione della flora alpina si applicano le disposizioni di cui alle Leggi Regionali n. 16 e n. 17 del 31.03.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Ai sensi dell'art. 36 comma 1° lettera z dello Statuto comunale che attribuisce al Sindaco il potere di adottare le misure idonee a conservare e difendere l'ambiente, il Sindaco con propria ordinanza potrà disciplinare la raccolta dei funghi sui terreni consortili stabilendo i giorni nei quali sarà consentita la raccolta con le modalità e limitazioni di cui alla L.R. 16/1977, sospendendo se del caso la raccolta dei funghi qualora ciò rechi pregiudizio al bosco ed all'ambiente.

## Art. 12

- 1. Le concimaie site in luogo aperto devono essere ricoperte con rami, terra o altro materiale idoneo.
- 2. E' vietato per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, tenere concimaie in attività nelle zone A e C del P.R.G.C. Prima del 15 giugno il letame deve essere portato al di fuori di tali zone e le concimaie debbono essere ripulite.
- 3. E' fatto obbligo dal 1° giugno al 15 settembre di trasportare i rifiuti e le sostanza maleodoranti entro le ore 8.00 antimeridiane.

### Art. 13

- 1. Al fine di evitare incendi è fatto divieto assoluto nei centri storici e nelle zone A del P.R.G.C. di questo Comune e nel circostante raggio di metri 100 dagli stessi di far uso di fuochi d'artificio in ogni periodo dell'anno.
- Fuori dai centri storici e dalle zone A e dal relativo raggio di rispetto di metri 100 è fatto divieto di fare uso di fuochi d'artificio qualora il terreno non sia completamente ricoperto dal manto nevoso.

### Art. 14

- E' vietato dal 1° luglio al 31 agosto e nei giorni festivi e prefestivi dei mesi di giugno e di settembre, nelle zone A e nelle zone C del P.R.G.C. l'uso di mezzi meccanici rumorosi (pale meccaniche, escavatori, betoniere, compressori, ecc.) prima delle ore 9.00 e dopo le ore 21.00.
- 2. E' vietato agli autocarri di circolare carichi su strade pubbliche con cassoni privi di sponde di contenimento.
- 3. E' fatto obbligo ai cantieri prospicienti su strade o su piazze comunali o su altre strade pubbliche di recinzione con opportune reti di colore verde.
- 4. E' fatto obbligo ai cantieri di prendere opportuni provvedimenti affinché i mezzi meccanici che dallo stesso fuoriescono non riportino terriccio od altro materiale sul suolo pubblico. A tal fine l'ingresso dovrà essere accuratamente inghiaiato.

### Art. 15

- 1. E' fatto obbligo di falciare l'erba entro il 10 agosto sui fondi agricoli siti nelle zone A e C del P.R.G.C., è pure fatto obbligo di falciare l'erba sui fondi agricoli costeggianti le strade regionali, comunali e di pubblico transito.
- 2. In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore del fondo il Comune potrà provvedere direttamente.

### Art. 16

- 1. E' vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione.
- 2. E' fatto obbligo a chi pratica escursioni di non uscire dai sentieri tracciati per evitare di arrecare danno all'ambiente, alla fauna e alla flora alpina, la cui raccolta è regolata dalla legge regionale del 31.03.1977 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 17

- 1. E' vietato sostare e consumare pic-nic su fondi agricoli privati.
- 2. E' fatto obbligo di usufruire delle aree apposite lasciando pulito lo spazio occupato.
- 3. Tutti gli escursionisti hanno l'obbligo di portare a valle i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi box o cassonetti.

#### Art. 18

- 1. Senza il consenso del proprietario è vietato il pascolo sul territorio altrui, comunale e consortile. Il bestiame sorpreso in pascolo abusivo potrà essere sequestrato o trattenuto ai sensi della legge.
- 2. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

## Art. 19

1. Il bestiame in transito sulle strade deve essere opportunamente governato onde evitare disagio alla circolazione di veicoli o persone.

## Art. 20

1. E' fatto obbligo nelle zone A e C del P.R.G.C. dal 15 giugno al 31 agosto di alloggiare in recinzioni i polli, le galline e gli altri animali razzolanti.

### Art. 21

1. E' fatto obbligo di idonea museruola per i cani, non alla catena o al guinzaglio, nei centri abitati, nei pubblici esercizi e negli altri luoghi aperti al pubblico.

- 2. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciarne il possesso agli Uffici Comunali, entro il 28.02.1996, onde ottenere a titolo gratuito, la relativa piastrina di riconoscimento, da apporre al collare.
- 3. E' vietato passeggiare con cani sulle piste battute di fondo e di discesa e nei parchi giochi per bambini.
- 4. E' vietato il randagismo di cani nei boschi.
- 5. Si fa obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle oasi protette.
- 6. E' fatta eccezione all'obbligo della museruola per i cani da guardia, entro i limiti della propria abitazione, per i cani pastori, ed i cani da caccia nell'esercizio delle loro funzioni.
- 7. E' fatto obbligo all'accompagnatore dei cani di ripulire il suolo pubblico e altrui dagli escrementi del proprio cane munendosi degli appositi contenitori.
- 8. E' vietato abbandonare in qualsiasi luogo e tempo senza custodia animali di qualsiasi genere.
- Gli animali in stato di abbandono verranno conferiti in Comune, dove il proprietario potrà recuperarli pagando le spese di custodia oltre alla sanzione di cui al successivo art. 22.

### Art. 22

- 1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento di polizia rurale saranno passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa fino a L. 1.000.000, ai sensi dell'art. 106 del T.U. 03.03.1934 n. 383.
- 2. I contravventori del presente regolamento a norma dei commi 1° e 3° dell'art. 107 del T.U. 383/1934 sono ammessi a pagare all'atto della contestazione della contravvenzione una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione; la misura di tale somma verrà determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione con ordinanza del Sindaco.

## Art. 23

1. L'accertamento della contravvenzione rende il contravventore o chi per lui responsabile, ai sensi di legge.

### Art. 24

1. Il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento elevate dalle transazioni per contravvenzioni al presente regolamento elevate dalle Guardie Comunali e dalle Guardie Ecologiche nominate dal Consiglio Comunale è devoluto alla cassa del Comune.

## Art. 25

1. Il presente regolamento di Polizia rurale entrerà in vigore dopo il visto di legittimità della CO.RE.CO. e dopo la conseguente pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, in conformità della legge.